



## **Decreto Dirigenziale n. 158 del 07/06/2012**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

LA VERA NAPOLI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) PER L'IMPIANTO IPPC 6.4 (B2). UBICATO IN CERCOLA (NA), VIA TENENTE BARONE, 26/A.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- a. il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b. il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d. il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- e. il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f. l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- g. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- h. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- i. l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- j. l'art. 4 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- k. il D.D. n. 9 del 24/04/2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di competenze ai Dirigenti di Settore dell'AGC 05”*;

### PREMESSO

- a. che in data 03/09/2007 prot. n. 741505 la società **La Vera Napoli società cooperativa agricola** ha presentato richiesta di AIA, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, con allegata documentazione per l'impianto esistente elencato nell'Al. 1 del citato Decreto Legislativo identificato con codice IPPC 6.4 (b2) (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione dei prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno, valore medio sulla base trimestrale);
- b. che la La Vera Napoli società cooperativa agricola ha trasmesso in data 18/09/2009 prot. n. 800453 la ricevuta del versamento in favore della Regione Campania di € 2.150,00 in aggiunta all'acconto di € 4.000,00, per un totale di € 6.150,00 a titolo di tariffa istruttoria di cui D.M. 24/04/2008;
- c. che in data 27/10/2009 con nota prot. n. 924656, è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- d. che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo pubblicando l'annuncio sul quotidiano *“Metropolis”* del giorno 14 settembre 2009;
- e. che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

**RILEVATO**

**a.** che nella Conferenza di Servizi - i cui lavori sono iniziati in data 14/04/2010 e conclusi in data 19/04/2012 ed il contenuto dei cui verbali si richiama, esaminata la documentazione presentata dalla società in allegato alla richiesta, acquisita agli atti in data 03/09/2007 prot. n. 741505, integrata con documentazione acquisita agli atti in data 13/10/2010 prot. 820949, in data 21/03/2011 prot. 220265 ed in data 02/03/2012 prot. 163030, è emerso quanto segue:

- a.1** il Comune di Cercola ha espresso parere favorevole urbanistico edilizio, depositando agli atti certificato del 07/04/2010 – 3° Ripartizione, 2° Sezione Ufficio Tecnico Comunale - di destinazione d'uso e di inquadramento e conformità urbanistica dell'immobile ove viene svolta l'attività. Ha dichiarato che, secondo la DIA assentita, i camini al servizio delle caldaie per la produzione di vapore a ridosso delle abitazioni devono avere un'altezza di m. 16, ossia 3 metri oltre l'altezza del lastrico solare del fabbricato più vicino;
- a.2** la Provincia, con nota prot. 41044X6 del 18/04/2012, acquisita agli atti con prot. 301711 del 19/04/2012, ha trasmesso il proprio parere favorevole a condizione che i dati relativi ai rifiuti, per omogeneità, vengano riportati nella scheda "I" rifiuti, nella "relazione tecnica valutazione ambientale" e nella scheda "C" e che la società comprovi l'avvenuta registrazione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento CE n. 183/2005, estesa anche alla ditta che riceve gli scarti, presso le relative ASL competenti per territorio;
- a.3** l'ARPAC, con nota prot. 17261 del 16/04/2012, acquisita agli atti con prot. 295808 del 17/04/2012, ha trasmesso il proprio parere favorevole richiedendo controlli annuali per l'acustica ambientale e per la manutenzione dei sistemi di misura in continuo delle caldaie, nonché un grafico riassuntivo riportante tutti i punti su cui il gestore e l'autorità competente dovranno effettuare il monitoraggio;
- a.4** la Regione, su proposta del Sindaco, presente alla seduta 19/04/2012, ha prescritto la tompagnatura di tutte le aperture e lucernari che trovansi sul tetto dell'impianto, al fine di eliminare qualsiasi possibilità di fuoriuscita di vapore acqueo che potrebbe recare fastidio alle abitazioni adiacenti;
- a.5** la conferenza ha prescritto l'installazione della vasca IHMOFF, con idonea impermeabilizzazione con polietilene ad alta densità, la pavimentazione dei piazzali costituita da platee in cemento armato da rendere impermeabile con la posa in opera di un doppio strato di polietilene ad alta densità, nonché il completamento dei lavori di mitigazione acustica prima dell'inizio della prossima campagna di lavorazione del prodotto.
- a.6** l'ASL ha richiesto, considerata la vicinanza dell'impianto alle abitazioni, che tutti i rifiuti organici derivanti dalla produzione vengano conferiti quotidianamente a ditte per il recupero o lo smaltimento ed ha espresso parere favorevole, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni date dalla conferenza, finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali che dovrà essere corroborata attraverso gli esiti degli autocontrolli da inviarsi anche all'ASL;
- a.7** il Sindaco del Comune di Cercola, nella seduta del 19/04/2012, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA con le prescrizioni suindicate;

**CONSIDERATO**

- a.** che la società, con nota acquisita agli atti con prot. 354893 del 10/05/2012, ha trasmesso documentazione integrativa in riscontro alla richiesta della conferenza senza procedere all'aggiornamento delle schede "I" rifiuti e "C" agli atti che non indicano tutti i rifiuti che possono essere prodotti dalla società;
- b.** che l'aggiornamento richiesto non ha carattere sostanziale, ma è meramente ricognitivo di quanto emerso in conferenza, per cui non può costituire motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione;

- c. che la società non ha dimostrato l'avvenuta registrazione presso l'ASL, ai sensi dell'art. 9 del regolamento CE 183/2005 per l'utilizzazione degli scarti vegetali del pomodoro, quale mangime animale, per cui i semi e le bucce dei pomodoro costituiscono rifiuti da conferirsi ad impianti di trattamento debitamente autorizzati, e non possono essere ceduti per uso zootecnico;
- d. che l'Università degli studi di Napoli Parthenope – che fornisce assistenza tecnica alla Regione nell'istruttoria delle A.I.A. - ha trasmesso l'allegato “rapporto tecnico dell'impianto” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- e. che la società, nel versare a titolo di tariffa istruttoria l'importo di € 6.150,00, non ha considerato il numero degli inquinanti significativi negli scarichi idrici - che è compreso tra 8 e 12 come emerso in conferenza di servizi, per cui la somma da versare per gli scarichi è di € 2.300,00 (e non di € 950, 00 come indicato dalla società nella asseverazione) – ed il costo istruttoria per la produzione di rifiuti non pericolosi inferiore ad 1 t al giorno pari ad € 250,00;
- f. che la tariffa istruttoria dovuta, per quanto evidenziato al punto precedente, è pari a € 7.750,00, per cui la società dovrà versare a titolo di saldo tariffa istruttoria € 1.600,00;

**VISTI** gli allegati rapporto tecnico e piano di monitoraggio e controllo, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatti dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope - che sulla base di convenzione stipulata con l'AGC 05, fornisce supporto tecnico alla Regione nell'istruttoria delle A.I.A. - per l'impianto medesimo, sulla base della documentazione esaminata in conferenza;

**PRESO ATTO** che ai sensi della normativa antimafia, con nota prot. 406024 del 28/05/2012 è stata richiesta informativa al Prefetto di cui all'art. 10 DPR 03/06/1988 n. 252;

**RITENUTO** di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi, ed in base alle posizioni ivi espresse e per quanto considerato alla società **La Vera Napoli società cooperativa agricola** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. identificato con codice IPPC 6.4 (b2) (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione dei prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno, valore medio sulla base trimestrale), ubicato in Cercola (NA), Via Tenente Barone, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

## DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. **di rilasciare** alla società **La Vera Napoli società cooperativa agricola** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII del D.Lgs.152/06 e s.m.i. identificato con codice IPPC 6.4 (b2) (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione dei prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno, valore medio sulla base trimestrale), ubicato in Cercola (NA), Via Tenente Barone, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto;
2. **di precisare** che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione acquisita agli atti in data 03/09/2007 prot. n. 741505, integrata con documentazione acquisita agli atti in data 13/10/2010 prot. 820949, in data 21/03/2011 prot. 220265 ed in data 02/03/2012 prot. 163030 esaminata favorevolmente dalla conferenza di servizi e dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope che ha predisposto l'allegato rapporto tecnico, anche sulla base della documentazione acquisita agli atti con prot. 354893 del 10/05/2012, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. **di dare atto** che la presente autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 5 anni ai sensi e con le modalità dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/2006;
4. **di dare atto** che, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto:
  - 4.1. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
  - 4.2. l'autorizzazione agli scarichi (capo 2 del titolo IV della parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
5. **che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute negli allegati rapporto tecnico e Piano di Monitoraggio e Controllo, redatti dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope, e dovrà garantire quanto segue:**
  - 5.1. l'obiettivo, per le emissioni in atmosfera, del non superamento dei dati emissivi di cui alla tab. C1 "quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera, relativo ai camini ad inquinamento atmosferico significativo";
  - 5.2. l'obiettivo del non superamento del 90% dei valori limite dello scarico in pubblica fognatura di cui alla tabella 3 All. 5, Parte III D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
  - 5.3. eventuali superamenti dei suindicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati;
  - 5.4. **I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;**
  - 5.5. **il non superamento per l'acustica ambientale dei valori limiti emissivi ed immissivi, previsti dalla normativa vigente rispettivamente per la classe V (area prevalentemente industriale) e per l'area classe di tipo misto 3. Nel caso di sfioramento dei limiti emissivi diurni e/o notturni o dei limiti immissivi, diurni e/o notturni, la società dovrà attivarsi immediatamente per rientrare nei limiti di legge. Diversamente non potrà esercitare l'attività. La società non può svolgere attività produttiva, rilevante ai fini dell'acustica ambientale dalle ore 22,30 alle ore 07,00 del giorno seguente;**
6. la società ha l'obbligo di comunicare a questo Settore, all'ARPAC, all'ASL NA 3 sud e al Comune di Cercola i dati relativi ai controlli delle emissioni;
7. **di prescrivere** per quanto attiene il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto - tra cui come rilevato dalla Provincia di Napoli vi sono anche i rifiuti cod. CER 02.01.10., 02.03.04., 15.01.06., 16.10.02., 17.04.05. - il rispetto di tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma 1, lettera bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il deposito temporaneo dei rifiuti organici derivanti dalla produzione, per la vicinanza dell'impianto alle abitazioni, non è consentito nelle ore notturne; pertanto tali rifiuti devono essere conferiti quotidianamente a ditte per il recupero o per lo smaltimento;
8. **di precisare** che la società, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/05/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, da versarsi secondo le seguenti modalità:
  - 8.1. prima della comunicazione prevista dall'art. 29-decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 ( ex art.11, comma 1 del D.Lgs. 59/05), allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione al termine del relativo anno solare;
  - 8.2. considerato che l'ARPAC ha comunicato che l'individuazione delle fonti emissive, necessarie per la determinazione della tariffa, debba essere effettuata anche sulla base di preliminare verifica in sito pertanto, nella prima fase venga applicata la tariffa minima prevista dal DM 24/05/2008 equivalente a € 1.500,00 a titolo di acconto, si stabilisce che la tariffa di controllo debba essere versata con le seguenti modalità:
    - 8.2.1. versamento di € 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista dal DM 24/04/2008 da effettuarsi almeno 10 giorni prima della comunicazione di cui all'Art. 29 decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questo Settore ed in copia all'ARPAC, unitamente alla citata comunicazione;
    - 8.2.2. saldo della tariffa, il cui importo sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito, da versarsi entro 10 giorni

dalla data di ricezione della comunicazione di questo Settore alla società **La Vera Napoli società cooperativa agricola**;

- 8.2.3.** entro il 30 gennaio di ciascun, successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPA Campania;
- 8.2.4.** le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice 0518;
- 9. di stabilire** che la presente autorizzazione perderà efficacia:
- 9.1.** in caso di informativa antimafia positiva rilasciata dalla Prefettura competente;
- 9.2. qualora la società non provveda, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, al versamento di € 1.600,00 a titolo di “saldo tariffa istruttoria” in favore della Regione Campania c/c n. 21965181, causale codice 0518, oppure tramite bonifico bancario CODICE IBAN IT59A0760103400000021965181;**
- 10. di dare atto** che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, dall'autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:
- 10.1.** l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell'autorizzazione rilasciata, o inserire dei nuovi valori limite nell'autorizzazione;
- 10.2.** le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza costi eccessivi;
- 10.3.** la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impegno di tecniche diverse da quelle utilizzate;
- 10.4.** l'entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee esigono il riesame della pratica;
- 11. di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006, sia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;
- 12. di dare atto** che il gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
- 13. di dare atto** che il gestore dell'impianto resta, altresì, responsabile della conformità di quanto dichiarato, nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la configurazione dell'impianto;
- 14. di dare atto** che per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle pertinenti MTD pubblicata con D.M. 31/01/2005;
- 15. di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006;
- 16. di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Cercola (NA), all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA/3 Sud e all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli per gli opportuni controlli di competenza;
- 17. di notificare** il presente provvedimento alla società **La Vera Napoli società cooperativa agricola**;
- 18. di inviare** il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;
- 19. di inviare** per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

**dr.ssa Lucia Pagnozzi**